

2) è inserito il seguente articolo 28 bis:

«Articolo 28 bis

**Periodo di tre mesi previsto dall'articolo 51, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003**

Gli Stati membri indicati nell'allegato possono autorizzare la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammissibili per un periodo massimo di tre mesi, che inizia ogni anno alla data fissata dall'allegato per ciascuno Stato membro.»;

3) è aggiunto un allegato il cui testo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2005.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

| Stato membro | Data       |
|--------------|------------|
| Portogallo   | 1º marzo   |
| Germania     | 15 luglio  |
| Austria      | 30 giugno  |
| Danimarca    | 15 luglio  |
| Italia       | 11 giugno» |